

Ordinanza n° 16 del 16/02/2015

Oggetto: Integrazione e parziale modifica dell'ordinanza n. 4 del 23/01/2015 - Istituzione dell'obbligo, per i proprietari terrieri e/o detentori dei fondi confinanti con le strade provinciali, di provvedere alla rimozione e/o al taglio dei rami, arbusti e siepi che si protendono oltre i confini e invadono la sede stradale e delle piante di alto fusto che risultano inclinate od instabili o che costituiscono pericolo diretto od indiretto per la pubblica incolumità

IL DIRIGENTE
del Settore Lavori Pubblici - Viabilità - Difesa del Suolo

Vista la precedente ordinanza n. 04 del 23 gennaio 2015, con la quale si ordinava a i proprietari terrieri e/o detentori dei fondi confinanti con le strade provinciali, di provvedere alla rimozione e/o al taglio dei rami, arbusti e siepi che si protendono oltre i confini e invadono la sede stradale e delle piante di alto fusto che risultano inclinate od instabili o che costituiscono pericolo diretto od indiretto per la pubblica incolumità;

Ritenuto necessario richiamare:

- l'art. 29 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 che testualmente recita: *“I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.”;*

- l'art. 31 del citato D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285: *“I proprietari devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno di cui all'art. 30 (fabbricati e muri di qualunque genere) lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada. Devono altresì realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi.”;*

-gli art 38 e 41 del Regolamento Forestale:

art 38. “Si definiscono "tagli di manutenzione" i tagli nei boschi della vegetazione arbustiva ed arborea destinati alla regolazione dello sviluppo della vegetazione forestale per il mantenimento in efficienza e sicurezza di manufatti, delle aree di pertinenza di elettrodotti e di altre reti, della viabilità e delle opere e sezioni idrauliche, sia naturali che artificiali.

2. I tagli di manutenzione eseguiti in conformità agli articoli 39 , 40 , 41 e 42 sono soggetti a dichiarazione.

3. I tagli di manutenzione effettuati per casi o con modalità diverse da quelle indicate nella presente sezione sono soggetti ad autorizzazione.

4. I movimenti di terreno e l'estirpazione di ceppaie e arbusti effettuati durante i tagli di manutenzione sono soggetti alle norme di cui al titolo III.

5. I tagli per la manutenzione di opere e sezioni idrauliche, qualora effettuati dall'autorità idraulica o da soggetti da questa autorizzati, sono immediatamente eseguibili e non soggetti alla presentazione della dichiarazione di cui al comma 2 e alle norme tecniche di cui all' articolo 42.

6. Nel caso di lavori urgenti, necessari a ripristinare od a garantire la continuità dei servizi oppure indispensabili per la tutela della pubblica incolumità, i lavori possono essere immediatamente eseguiti da parte degli enti pubblici competenti o delle società concessionarie o di gestione o da soggetti da questi autorizzati, previa comunicazione dei motivi e della localizzazione degli stessi ed entro i limiti necessari a rimuovere le cause di rischio.

7. I tagli di manutenzione possono essere eseguiti anche in deroga ai turni minimi e alle norme relative alla potatura, salvo se diversamente previsto.

8. Per le modalità di taglio, allestimento, esbosco e sgombero della tagliata si applicano le norme indicate agli articoli 13 , 14 e 15 “;

art 41:

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Ordinanza n° 16 del 16/02/2015

Oggetto: *Integrazione e parziale modifica dell'ordinanza n. 4 del 23/01/2015 - Istituzione dell'obbligo, per i proprietari terrieri e/o detentori dei fondi confinanti con le strade provinciali, di provvedere alla rimozione e/o al taglio dei rami, arbusti e siepi che si protendono oltre i confini e invadono la sede stradale e delle piante di alto fusto che risultano inclinate od instabili o che costituiscono pericolo diretto od indiretto per la pubblica incolumità*

- “1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si considera area di pertinenza della viabilità, delle ferrovie e di altri manufatti una fascia di 6 metri di larghezza dal limite esterno dell'opera.*
- 2. Nelle pertinenze della viabilità pubblica è consentito il taglio della vegetazione forestale, nei limiti delle esigenze per la circolazione e la sicurezza e per il mantenimento della stabilità delle scarpate, consistente nel taglio di ceduzione dei polloni nonché nel taglio e nella potatura delle piante di alto fusto che risultano inclinate od instabili o che costituiscono pericolo diretto od indiretto per la pubblica incolumità, poste anche all'esterno dell'area di pertinenza di cui al comma 1.*
- 3. Restano ferme, anche in deroga alle presenti disposizioni, le norme dettate dal codice della strada.*
- 4. Le pertinenze delle linee ferroviarie sono assimilate a quelle stradali ferma restando l'osservanza anche delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto).*
- 5. Nell'area di pertinenza di altri manufatti pubblici o privati è consentito il taglio della vegetazione forestale, nei limiti delle esigenze per la sicurezza e il mantenimento del manufatto, consistente nel taglio di ceduzione dei polloni nonché nel taglio o nella potatura delle piante di alto fusto che costituiscono pericolo per il manufatto stesso.*
- 6. Gli interventi da eseguirsi nell'area di pertinenza della viabilità privata sono soggetti ad autorizzazione, fatti salvi gli interventi eseguibili a norma del presente regolamento.*
- 7. I tagli di manutenzione di cui al presente articolo possono essere attuati durante tutto l'anno.”*

ORDINA

Di mantenere validi i contenuti della precedente ordinanza n. 04/2015, e di integrare e parzialmente modificare detta ordinanza con le seguenti prescrizioni:

Le operazioni di taglio dovranno attenersi alle seguenti modalità:

- a) Abbattimento di tutte le piante pericolose in quanto fortemente inclinate verso la strada, malate e/o essiccate esistenti ivi comprese quelle arbustive insistenti sulla fascia di rispetto stradale come sopra descritta;
- b) Al fine di non costituire possibile innesco per incendi boschivi, le ramaglie e gli altri residui della lavorazione dovranno essere allontanati dall'area di taglio o, in alternativa lasciati sul posto a condizione che siano collocati a distanza superiore a 15 metri da strade rotabili, ferrovie e fasce parafuoco (art 15 Reg Forestale);
- c) Le modalità di esecuzione dei lavori dovranno essere concordate con la Provincia di Massa Carrara al fine di garantire la pubblica incolumità e transitabilità;
- d) I lavori dovranno essere eseguiti secondo la scadenza prefissata;
- e) Trattandosi di provvedimento urgente per la pubblica incolumità per l'esecuzione dei lavori non è necessario nulla osta preventivo dell'amministrazione ma, ai sensi dell'art 38, comma 6 del Reg. Forestale, è necessario dare comunicazione all'UNIONE DI COMUNI, P.zza De Gasperi, 17 Fivizzano se i lavori sono eseguiti nei tratti stradali della Lunigiana o alla Provincia di Massa Carrara, Ufficio Foreste Via Marina Vecchia, se trattasi di interventi sui territori costieri dei motivi e della localizzazione dei lavori da eseguire entro i limiti necessari a rimuovere le cause di rischio;
- f) Il taglio delle piante dovrà essere eseguito a regola d'arte così come previsto dal Regolamento Forestale e comunque secondo le seguenti modalità : “.omissis...Bosco di latifoglie (castagno, carpino nero, ontano nero, robinia): Il taglio delle piante o dei polloni dovrà essere eseguito in prossimità di colletto, quanto più in basso possibile in relazione alla morfologia del terreno, senza scosciamiamenti o scortecciamenti della ceppaia e lasciando, al termine del taglio, tutte le superfici di

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Ordinanza n° 16 del 16/02/2015

Oggetto: Integrazione e parziale modifica dell'ordinanza n. 4 del 23/01/2015 - Istituzione dell'obbligo, per i proprietari terrieri e/o detentori dei fondi confinanti con le strade provinciali, di provvedere alla rimozione e/o al taglio dei rami, arbusti e siepi che si protendono oltre i confini e invadono la sede stradale e delle piante di alto fusto che risultano inclinate od instabili o che costituiscono pericolo diretto od indiretto per la pubblica incolumità

taglio lisce, inclinate secondo un unico piano o convesse. In questo modo si favorirà il ricaccio di polloni sani e ben ancorati al terreno.

Di prorogare al 15 marzo il termine per ottemperare alla presente ordinanza.

La presente Ordinanza è resa nota al pubblico ed esecutiva, mediante pubblicazione agli Albi Pretori dell'Ente Provincia e di tutti i Comuni della Provincia di Massa Carrara, nonché con idonea segnalazione agli Organi di informazione locale.

Di trasmettere altresì nuovamente l'ordinanza 4/15, con la presente integrazione a:

Prefettura di Massa, Questura di Massa Carrara – Massa, Comando provinciale Carabinieri - Massa
Comando Polizia Stradale di Stato – Massa, Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Massa, Comando
Polizia Provinciale, ai Sindaci dei Comuni della Provincia, al Comando Provinciale del Corpo Forestale
dello Stato, all'Unione dei Comuni Montana Lunigiana, alla Struttura unica di Polizia Municipale della
Lunigiana, all'Ufficio Foreste della Provincia di Massa Carrara,

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al TAR della Toscana entro 60 gg. dalla pubblicazione o in alternativa ricorso straordinario al capo dello stato entro 120 gg. dalla medesima data di pubblicazione.

Massa, 16/02/2015

Il/La Dirigente del Settore/Staff
[Dirigente Settore Lavori Pubblici - Viabilità - Difesa del Suolo]
Barbieri Gianluca []

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.